

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

**IL POTERE (LO STATO) NEL PENSIERO DI
CICERONE E LA SUA ATTUALITÀ**

**THE POWER (THE STATE) IN THE THINKING
OF CICERO AND ITS CONTEMPORARY**

Gábor Hamza

Professore Ordinario

Università degli Studi "Eötvös Loránd" (Budapest)

Socio ordinario dell'Accademia delle Scienze Ungherese

e-mail: gabor.hamza@ajk.elte.hu

I. - Per quel che riguarda il giudizio sulla portata della teoria ciceroniana dello Stato, non c'è unità di consensi (*communis opinio*) fra gli studiosi di scienza politica (*political science*). Lo stesso si riferisce alla presa di posizione di rappresentanti di scienza del diritto pubblico o del diritto costituzionale. Secondo noi questo

dissenso (*dissensus opinionum*) dipende in gran parte dal fatto che l'esame degli insegnamenti giuridico-politici contenuti nel *Corpus Ciceronianum* si limita di solito alla ripetizione di stereotipi.

L'analisi delle opere più importanti per lo studio della teoria dello Stato – pensiamo in particolare al *de oratore*, al *orator*, al *de re publica*, al *de legibus* e al *de officiis* – è caratterizzata il più delle volte da un approccio filosofico, mentre l'aspetto storico e quello giuridico rimangono in secondo piano. La *mikte politeia*, cioè la forma di costituzione mista al centro della concezione ciceroniana, viene presa in considerazione generalmente solo superficialmente. E vi è un aspetto di fondamentale importanza che viene tralasciato.

Cicerone infatti nel *de re publica* – a differenza di Platone – va oltre la mera elaborazione di una teoria dello Stato (*res publica*) su basi filosofiche, ma trova nella realtà storica, economica e sociale di Roma, la sua città (*polis*), la realizzazione concreta dell'*optimus status civitatis*, cioè la forma ideale di Stato da lui enunciata. Egli collega così *ratio* e *res*, creando l'unità, l'armonia fra idea e storia. Il valore e l'importanza di tale idea non vengono influenzati minimamente dal fatto che Cicerone sia senza dubbio un pensatore eclettico, non classificabile in alcuna scuola di pensiero.

Anzi a nostro avviso è proprio questo a far sì che la sua teoria dello Stato eserciti un'influenza determinante

sulla elaborazione del pensiero giuridico-politico dei secoli e addirittura dei millenni a venire.

II.- Il fondamento del pensiero giuridico-politico ciceroniano è l'ordine (*ordo*). Nel *de oratore* viene esaminato in che modo, attraverso quale educazione si diventi cittadino ideale dello Stato. Oggetto del *de re publica*, che secondo il noto filosofo tedesco Wilhelm Dilthey (1834-1911) è una delle più belle prose della letteratura mondiale, è lo Stato ideale, l'*optimus status rei publicae*. Nel *de officiis* invece lo Stato viene considerato sinteticamente dal punto di vista etico.

Pur articolata dunque su diversi piani, l'analisi ciceroniana dello Stato prende il via dall'esame della forma di governo, non discostandosi da quella degli altri teorici dell'antichità classica, cioè quella greco-romana. In questo senso la teoria si collega inseparabilmente con la dottrina della forma di Stato, il che implica una notevole divergenza rispetto alla concezione moderna, la quale, dando per presupposta la democrazia parlamentare, attribuisce alla forma di Stato importanza secondaria.

Nella teoria ciceroniana i valori fondati sulla tradizione occupano un ruolo rilevante. A questo proposito la fondazione di Roma (*Urbs*), con funzione di legittimazione, acquista un'importanza fondamentale, come momento in cui gli elementi del *divinum* e

dell'*humanum* si fondono in un tutto organico. Questo è infatti un elemento necessario per la teoria ciceroniana dello Stato, spiegabile anche attraverso il ricco vocabolario della vita politica romana: si pensi per esempio alle espressioni (nozioni) *auctoritas*, *traditio*, *religio*, *lex*, che sarebbero incomprensibili se non considerassimo anche quegli elementi mitici che rendono unica la fondazione di Roma (*Urbs*). Dionigi di Alicarnasso nella sua *Archeologia romana* dell'anno 7 a.C. fa risalire la fondazione e l'ascesa di Roma (*Urbs*) a *theia pronoia (divina providentia)* (5.54.1).

Hannah Arendt, a proposito dell'analisi delle basi ideologiche delle rivoluzioni dell'età moderna, evidenzia l'importanza della fondazione di Roma nella teoria romana. L'idea di *Urbs condita* viene espressa in modo più chiara nel concetto di *res publica constituenda*. L'essenza della ricostituzione della *res publica*, alla quale prendono parte perfino alcuni elementi mitici, consiste nel ritorno all'antico spirito pubblico. Ciò appare chiaro per esempio nell'invito di diventare *dictator rei publicae constituendae*, rivolto dall' Africano al nipote nel *Somnium Scipionis*.

III.- Riteniamo che la creazione del mito non vada confusa con una concezione astorica, in quanto per il suo ruolo se ne differenzia. I rappresentanti del diritto costituzionale moderno ben spesso coltivano la loro

scienza in modo astorico: l'approccio evolutivo per molti di loro assume un ruolo secondario (anche se questo può non risultare subito evidente), e la storia viene ridotta a una semplice serie di eventi. Ci sono molti autori per i quali il riferimento agli avvenimenti storici si trasforma in nient'altro che in un semplice trucco retorico. Così la storia si limita a svolgere una funzione illustrativa, non diventando parte integrante della teoria dello Stato.

Questo comunque non è un fenomeno moderno. Le tracce della concezione pseudostorica sono del resto dimostrabili anche negli scritti, nelle opere di Cicerone, soprattutto nelle orazioni (*orationes*). Lo scopo di queste ultime infatti è *to peithein*, il convincere a ogni costo, che comprende il *movere* e il *docere*, per usare una terminologia latina.

A ciò si aggiunge la necessità di attrarre l'attenzione del pubblico; è questo il *delectare* che accanto ai due aspetti sopra indicati completa il significato del *peithein*. Il piuttosto frequente riferirsi a esempi (*exempla*) storici di per sé solo non è indice di una concezione coerente della storia, in quanto la ricerca di tali esempi può non andare oltre il semplice adattarsi al proverbio *exempla trahunt*.

IV.- La creazione del mito, o anche solo il tentativo di considerarne la funzione, differisce dunque

dall'approccio astorico. In proposito forse non è fuori luogo ricordare l'ideologia liberale della seconda metà dell'Ottocento, che richiamandosi alla sovranità del popolo tentò di formare un sistema statale, in un certo senso alla stessa stregua di Cicerone, che nel *de re publica* identifica la *res publica* con la *res populi*. Il gran romanista ed uomo di Stato, Vittorio Scialoja (1856-1933), con riferimento alle idee liberali, scrive che in quasi tutta l'Europa esse affermano la necessità di un stretto rapporto fra Stato e cittadino. Il rapporto fra popolo e Stato – sempre secondo Scialoja – comincia a diventare più stretto, e questo processo va rafforzato con tutti i mezzi legislativi a disposizione. Grazie a Cicerone lo Stato romano, o per meglio dire l'*optimus status rei publicae*, diventa un paradigma (anche) per l'ideologia politica liberale.

Roma, lo Stato romano, o in altre parole la costituzione romana, è mito, base di profezia anche in altri pensatori. Secondo John Adams (1735-1826), il secondo presidente degli Stati Uniti d'America (1797-1801) e l'autore degli scritti *Defence of the Constitution and Government of the United States* pubblicati in tre volumi nel 1787, che ebbe parte rilevante nell'elaborazione dell'ordine costituzionale degli Stati Uniti d'America, la costituzione romana fu di importanza paradigmatica, perchè diede vita al popolo più nobile e alla maggior potenza mai esistiti nella storia dell'umanità.

Secondo Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794), l'autore dell'opera *Esprit de la révolution et de la constitution de France* pubblicata nel 1791 e uno dei principali ideologi della Rivoluzione francese borghese, il mondo si svuota dai romani in poi, e oggi (cioè nell'età di Saint-Just) è presente il loro ricordo come unica profezia, annuncio, simbolo di libertà.

Tuttavia la costituzione romana può essere esempio per la teoria moderna dello Stato non solamente in quanto creatrice del mito: la *res publica* poté assumere valore paradigmatico nell'antichità classica cioè quella greco-romana, come nel periodo rinascimentale e nell'età moderna, proprio grazie al ragionamento eclettico di Cicerone sulla filosofia, l'etica e la politica ("scienza politica").

V. - Senza dubbio la teoria ciceroniana incorpora parecchi elementi già presenti nelle opere di Platone e di Aristotele. La differenza più importante fra le teorie platoniche e aristoteliche e le idee di Cicerone sullo Stato e sulla società sta nel fatto che questi presumono l'uguaglianza fondamentale di ogni uomo. Tale tesi ha due aspetti principali. Il grande uomo politico, giurista e filosofo romano parte dal presupposto che ognuno goda nella stessa misura della saggezza divina che regge il cosmo come legge eterna e inalterabile. Ogni uomo per natura ha la capacità di riconoscere il giusto (*iustum*) e

di operare secondo questa coscienza: si tratta di una concezione indubbiamente ottimistica, del tutto inaccettabile per Platone e in larga misura anche per Aristotele.

L'altro elemento dell'uguaglianza ciceroniana è che ogni uomo, indipendentemente dalla propria identità etnica o condizione sociale, gode dello stesso ordinamento giuridico (*ordo iuris*). Questa concezione contrasta con la teoria aristotelica dell'ordinamento degli schiavi e degli stranieri. L'uguaglianza si presenta anche nel rapporto fra l'uomo, per meglio dire il *civis Romanus*, e lo Stato, rapporto che il gran giuspubblicista, costituzionalista tedesco Georg Jellinek (1851-1911) definisce giustamente come segue: "Der Römer ist auch dem Staat gegenüber Person".¹

Secondo Cicerone lo Stato ideale non è solamente un'unità organica, uno Stato piccolo (*polis*), basato essenzialmente sull'autarchia e suddiviso secondo ordini, ma una comunità giuridica di misura cosmica, che comprende ogni uomo.

VI. - Nondimeno è possibile constatare come anche le dottrine di Dicaarco, Panezio e Polibio hanno avuto notevole influenza sulla teoria ciceroniana. Infatti la *mikte politeia*, l'idea della costituzione mista, possiede radici elleniche ed ellenistiche, anche se ancora si

¹ G. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Heidelberg, 1914³, p. 314.

discute sulla portata di questa influenza. È fuori discussione che la teoria ciceroniana dello Stato, concepita in prospettiva organico-biologica, abbia carattere sintetico.

Il filosofo peripatetico Dicearco illustra una tesi analoga con riferimento alla Grecia, mentre Polibio nel sesto libro delle *Storie* trova applicabile tale concetto in un contesto statico mondiale. Il carattere di sintesi sopra accennato è rintracciabile anche in Polibio, quando afferma che gli elementi democratici, aristocratici e monarchici che compongono la *mikte politeia* si limitano e si suppongono a vicenda. La *mikte politeia*, come accenna Horst Braunert², si realizzò almeno in parte anche degli Stati ellenistici, quindi non esclusivamente a Roma.

L'elemento democratico è rappresentato delle *poleis*, situate su territorio di sovranità dello Stato e caratterizzate da una certa autonomia, l'elemento aristocratico invece, in Egitto, è costituito dai cosiddetti *philoï*, gli amici del re, e dai sacerdoti. Non ci pare da escludere del resto che nell'elaborare la costituzione mista romana l'Arpinate abbia preso in considerazione anche eventi storici al di fuori di Roma, non limitandosi quindi alla sola teoria astratta dei suoi precursori intellettuali.

² H. Braunert, *Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen Antike*. In: *Gesammelte Aufsätze und Reden*, Stuttgart, 1980.

VII. - Per Cicerone è di importanza straordinaria, anzi centrale, la *concordia ordinum*, cioè l'accordo fra senato e *ordo equester*, che è presupposto del *consensus Italiae*, dato che senza di esso non può esistere la pace sociale. Il suo ragionamento politico non è caratterizzato da concetti astratti, ma risulta in stretto rapporto con la realtà dell'epoca storica concreta.

Infatti la *mixte politeia* non è l'unica condizione per lo Stato ideale: per realizzarlo è necessaria anche l'armonia fra determinati gruppi sociali. L'esigenza della *concordia ordinum*, secondo noi, rispecchia l'idea di integrazione fra *ratio* e *res*, fra idea e realtà sociale. La *concordia ordinum* poi viene completata dal *consensus omnium bonorum*, che presuppone il consenso degli *homines tennes*, ossia i normali cittadini, in armonia con la ricordata esigenza dell'uguaglianza.

Quest'ultimo è un elemento da non sottovalutare nel processo di trasformazione della *res publica* in *res populi* (*de rep.*1.25.39): la *concordia ordinum* e il *consensus omnium bonorum* garantiscono la possibilità di modificare la costituzione romana, ammesso che vi sia il consenso fra le parti. In proposito ricordiamo come fu proprio sul ritenere essenziale la flessibilità della costituzione che si formò il maggior consenso fra Thomas Jefferson (1743-1825) e James Madison (1751-1836), coeditore di *Federalist Papers*, fondatore del

Partito Repubblicano nel 1792 e il quarto presidente degli Stati Uniti d'America (1809-1817)³.

Come si sa Thomas Jefferson, l'autore della Dichiarazione di Indipendenza (*Declaration of Independence*) del 1776 e il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, ebbe un ruolo rilevante nell'elaborazione del sistema costituzionale degli Stati Uniti d'America, come l'osserva tra l'altro Koch nella sua monografia ben nota.⁴ L'idea della *concordia ordinum* e del *consensus omnium bonorum* si riflette secondo noi anche negli *Kentucky Resolutions* progettati da lui.

James Madison sottolinea la necessità del consenso per quel che riguarda gli Stati della federazione (*Federal States*) in relazione alla Federazione (*Federation*). Questa idea viene esplicitamente espressa nelle Risoluzioni di Virginia (*Virginia Resolutions*) del 1798. Madison dichiara nel suo *Report of 1800* come atti che violano la Costituzione degli Stati Uniti d'America (USA) gli *Alien and Sedition Acts* perché in questi manca il necessario consenso da parte degli Stati federali.

³ Cf. A.E. Dick Howard, *James Madison and the Constitution*, The Wilson Quarterly Summer, 1985.

⁴ A. Koch, *Jefferson and Madison. The Great Collaboration*, New York, 1964.

VIII. - L'idea dell'uguaglianza di ogni uomo vale da fondamento morale dell'espansione romana, che quindi non viene giustificata soltanto con l'affermazione di tipo apologetico *ut populi Romani res meliores amplioresque facerent*. Nella teoria ciceroniana lo Stato si lega strettamente alla società anche per il fatto che, come afferma il console dell'anno 63 a.C., la famiglia è *quasi seminarium rei publicae* (*off.* 1.54). In tal modo Cicerone sottolinea che lo Stato è costruito dalle famiglie, le quali diventando *gens* stanno alla base del suo sviluppo. La famiglia ha un ruolo rilevante anche nei rapporti di proprietà, poiché essa è l'unità base dell'economia.

Il motivo che determina il divenire dello Stato è la protezione della proprietà, esercitata proprio dalla famiglia intesa come comunità: la proprietà è la forza unificatrice dello Stato (*off.* 2.73). Si può dire senza esagerazione che la teoria ciceroniana si accosta qui alle idee di John Locke (1632-1704), di autore dei *Two Treatises of Government* pubblicati nel 1690, per il quale del pari la difesa della proprietà, della *property*, è uno dei compiti principali dello Stato.

IX. - Un'altro elemento essenziale della teoria ciceroniana dello Stato è il *iuris consensus*, colonna portante della *res publica* ideale. Per *ius* viene inteso non solo il diritto positivo (*ius positivum*), ma il suo

concetto viene esteso fino a comprendere il *ius naturae* o il *ius naturale* e, in ragione di questo, la giustizia. Cicerone ne sviluppa inoltre il concetto di multigradualità del diritto, già esposto da Platone, in quanto il *ius* accanto alla *lex positiva* incorpora anche la *lex naturalis* e la *lex aeterna*.

La sua dottrina del *ius naturae* di ispirazione stoica costituisce la base – per usare termini moderni – della limitazione del potere legislativo, che si manifesta nel rapporto con i cittadini e influenza fortemente il diritto naturale dell'età moderna, la cui portata è stata ristretta nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento dal positivismo giuridico (*ius positivum*).

Accanto al *consensus iuris* è presente la *communio utilitatis*, che – lo si può affermare senza necessità di studi approfonditi – scaturisce dalle motivazioni economiche dei diversi ceti e strati sociali nell'ambito della convivenza statale. Tale *communio utilitatis* attiene alla necessità di considerare la realtà sociale, caratteristica della teoria ciceroniana dello Stato, diventando nel contempo manifestazione della natura delle cose.

X. - Nel Medioevo lo *status rei publicae* ciceroniano viene sostituito dallo *status imperii* o *status regni*, e la mutata terminologia comporta un cambiamento sostanziale. La *res publica* ciceroniana infatti non

corrisponde all'*imperium* o al *regnum*. Non si tratta solamente di un cambiamento terminologico nell'ambito della teoria sulla forma di Stato, perché i concetti di *imperium* e *regnum* indubbiamente esprimono rapporti di natura gerarchica, all'interno dei quali gli elementi costitutivi dell'*optimus status rei publicae* non possono che rivestire un ruolo secondario.

Non si può attribuire solo al caso che la popolarità di Cicerone raggiunga l'apice nel Settecento, l'epoca in cui, per fare un solo esempio, l'opera in due volumi di Conyers Middleton *The History of the Life of Marcus Tullius Cicero* diventa un vero *best-seller*.⁵ Egli è conosciuto e apprezzato da Voltaire, Montesquieu⁶, Diderot, Rousseau – che lo definisce il principe dell'eloquenza – e anche da filosofi, uomini di Stato, oratori, scrittori e storici inglesi, quali Samuel Johnson (1709-1784), David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790)⁷, Edmund Burke (1729-1797), Charles James Fox (1749-1806), Richard Brinsley Sheridan (1751-1816) e William Pitt (1759-1806).

⁵ Quest'opera di Middleton è stata pubblicata a Londra nel 1741.

⁶ Montesquieu è autore di una piccola opera di sei pagine su Cicerone (*Discours sur Cicéron*). Cf. M. Lakebrink: *Montesquieus Cicero-Rezeption* (Diss. Freiburg 1966), Würzburg, 1967.

⁷ Qui menziamo che nell'opera *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* di Adam Smith tra gli autori antichi viene citato Cicerone in modo più frequente.

XI. - Il Cicerone politico e filosofo della società peraltro aveva influito prima sulla sviluppo della filosofia sociale: ne sono attratti Jean Bodin (1529/30-1596), Hugo Grotius /de Groot/ (1583-1645) e James Harrington (1611-1677), l'autore dell'opera *Commonwealth of Oceana*⁸ e lo stesso Thomas Hobbes (1588-1679). I discepoli di Harrington, John Neville e Algernon Sidney (1622-1683) citano frequentemente le opere del console dell'anno 63. Però l'influenza di Cicerone in quest'epoca è riconoscibile soprattutto nelle opere di John Locke, il quale lo valuta superiore agli altri, ponendolo fra i "truly great men".

Possiamo considerare il Settecento come il 'secolo di Cicerone', in quanto gli autori della costituzione degli Stati Uniti d'America, al pari dei rivoluzionari francesi un decennio più tardi, si sentivano i discendenti della repubblica romana – e in ciò risulta chiaro il ruolo fondamentale svolto dalla forma di governo –, cercando arpeggio ideologico presso l'eccellente statista, il *pater patriae* che della sua vasta opera si era prefisso l'elaborazione di un nuovo ordine.

La sua teoria dello Stato attira stranamente sia i pensatori conservatori sia quelli progressisti. Edmund Burke⁹ trae spunto dall'opera ciceroniana al pari di Saint-Just. Nell'universo intellettuale dell'Arpinate i

⁸ L'opera di Harrington è stata pubblicata a Londra nel 1656.

⁹ Sulla filosofia politica di Burke cf. L.B.T. Wilkins, *The Problem of Burke's Political Philosophy*, Oxford, 1967.

conservatori apprezzano il ritorno alle tradizioni, mentre i progressisti sottolineano il rifiuto assoluto dell'autocrazia.

La teoria dello Stato è senza dubbio aperta a una certa *interpretatio multiplex*, data che in essa sono presenti in pari misura l'idea repubblicana, l'annuncio della *libertas*, il rifiuto della tirannia, la *mikte politeia*, l'inviolabilità della proprietà privata, l'uguaglianza politica, giuridica e sociale, l'idea un po' vaga della nobiltà di natura, lo scetticismo epistemologico e quello religioso e illuminato. L'assortimento fra cui scegliere è dunque abbastanza ampio.

XII. - Il giudizio su Cicerone filosofo può essere negativo, dato che lo si può accusare di ecletticismo o di mediocrità. Nonostante ciò sembra esagerata l'affermazione di Karl Marx – sì, proprio di Marx da giovane¹⁰ – che Cicerone si intendeva ben poco di filosofia, o comunque quanto il presidente degli Stati Uniti d'America. Mettendo da parte tale giudizio, ricordiamo che Marx conosceva bene, o almeno maneggiava, il *de re publica*, il *de legibus*, e il *de officiis*. Il motivo della sua severità evidentemente sta nel fatto che Cicerone non credeva all'uguaglianza

¹⁰ Si tratta del lavoro di prestudi della dissertazione di dottorato sulla differenza della filosofia naturale di Democrito e quella di Epicuro di Marx difesa presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Jena il 6 aprile 1841.

aritmetica, non lottò contro la schiavitù, quale figlio della sua epoca dispreggiò il lavoro fisico e, riguardo le questioni economiche, condivise le idee del precapitalismo agrario.

Fra i giudizi negativi ha, o meglio, ha avuto un ruolo dominante l'opinione di Drumann e soprattutto di Theodor Mommsen. Mommsen ("Il gran Teodoro") vedendo in Giulio Cesare l'uomo di Stato ideale, poneva di conseguenza Cicerone su di un gradino più basso, considerandolo un politico di second'ordine¹¹. Non possiamo peraltro non ricordarne la riabilitazione legata in gran parte al noto storico polacco Thaddeusz Zieliński e al suo lavoro *Cicero im Wandel der Jahrhunderte*.¹²

XIII. - Ha bisogno di riabilitazione anche il Cicerone filosofo dello Stato, visto che Sir Frederick Pollock (1845-1937) nel suo libro *Introduction to the History of the Science of Politics*¹³ scrive: "Nobody that I know of has yet succeeded in discovering a new idea in the

¹¹ Mommsen idealizzava nella storia romana Giulio Cesare come uomo di Stato (*princeps optimus civitatis*). Secondo Mommsen Cesare era il tipo ideale dell'uomo di Stato anche per il l'Ottocento. Cf. A. Heuß, *Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert*, Kiel, 1956 e K. Christ, *Theodor Mommsen und die Römische Geschichte*, München, 1976.

¹² La prima edizione di questa opera di Zielinski è stata pubblicata nel 1897.

¹³ Questa opera di Pollock è stata pubblicata nel 1890.

whole of Cicero's philosophical and semiphilosophical writings". Sulla scia di Pollock è anche Mulford Q. Sibley che nel suo lavoro intitolato *Political Ideas and Ideologies: A History of Political Thought*¹⁴ scrive: "Cicero was neither an original nor a particularly profound social and political thinker".

Tale riabilitazione è giustificabile non solo con il fatto che il suo pensiero ebbe una forte influenza su coloro che elaborarono le costituzioni moderne sia nel continente europeo sia nelle colonie britanniche (*British colonies*) del Nordamerica, e quindi degli Stati Uniti d'America, ma anche perchè senza dubbio fu Cicerone il primo pensatore dell'antichità classica capace di definire in modo sintetico la relazione (le relazioni) tra Stato e società.

Fu il primo a distinguere lo Stato dall'atto del governare e a prestare seria attenzione agli elementi di economia politica nell'attività governativa, come alle questioni del credito, della tassazione, della remissione dei debiti, della riforma agraria, della distribuzione del grano e della colonizzazione agraria.

XIV. - Cicerone analizzò per primo nel loro insieme gli elementi economici, politici e morali della Stato costituzionale – la stessa parola 'costituzione', come ricorda Georg Jellinek, deriva dall'espressione

¹⁴ Sibley ha pubblicato questa sua opera fondamentale nel 1970.

ciceroniana *rem publicam constituere*. Simile modo di vedere era estraneo sia a Platone sia ad Aristotele. Il ruolo economico dello Stato ha costituito oggetto di esame solo ben millecinquecento anni dopo ad opera di Jean Bodin, seguito da John Locke.

Cicerone, che rinuncia interamente a una visione "atomizzante" dello Stato (*libera res publica*), è il pensatore dalla cultura universale¹⁵ che per primo scopre lo Stato e ne interpreta la costituzione, cioè il sistema costituzionale, in modo ampio e dettagliato, tramite un'analisi sintetica degli elementi storici, giuridici, etici e, non da ultimo, psicologici.

Nota bibliografica

Dare una bibliografia completa sui temi trattati di questa nota sarebbe ovviamente impossibile. Pur tuttavia e per quanto attiene ai singoli problemi trattati si v.:

J.-M. ANDRÈ, *L'otium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines à l'époque augustéenne*. Paris, 1966, J.-M. ANDRÈ, *La philosophie religieuse de Cicéron, dualisme académique et tripartition varronienne*, in:

¹⁵ Erasmo di Rotterdam scrive della „pectoris eruditi sanctimonia” di Cicerone. Cf. M.J. Chomarat, *Sur Érasme et Cicéron*, in: *Présence de Cicéron. Hommages à R.P.M. Testard*, Paris, 1984, 117 pp.

Ciceroniana, Hommage à K. Kumaniecki, Leiden, 1975. 11–21.p., H. ARENDT, *Essai sur la révolution*, Paris, 1967, L. BAGOLINI, *David Hume e Adam Smith, Elementi per una ricerca di filosofia giuridica e politica*, Bologna, 1976, O. BEHRENDTS, *Der römische Gesetzesbegriff und das Prinzip der Gewaltenteilung*, in: *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff*, Göttingen. 1987, E. BERTI, *Il „De re publica” di Cicerone e il pensiero politico classico*, Padova, 1963, P. BOYENCÉ, *Etudes sur le songe de Scipion*, Limoges, 1963, P. BOYENCÉ, *Cicéron et César*, Bull. Ass. 6. Budé, Suppl. XVIII, 4ème série, n°4, 483–500.p., P. BRIOT, *Sur l’exil de Cicéron*, Latomus 28 (1973) 595–605.p., K. BÜCHNER, *Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt*, Heidelberg, 1964, K. BÜCHNER *Zum Platonismus Ciceros. Bemerkungen zum vierten Buch von Ciceros Werk de re publica*, in: *Festschrift Gundert*, Amsterdam, 1974, F. CANCELLI, *Ancora su „Lo Stato” di Cicerone*, in *SDHI* 47 (1981), F. CANCELLI, *„Iuris consensus” nella definizione ciceroniana di res publica*, In: *Studi G. Donatuti I*, Milano, 1973, P. CATALANO, *La divisione del potere Roma /a proposito di Polibio e di Catone/*, in: *Studi G. Grosso VI*, Torino, 1974, M. J. CHOMARAT, *Le „De officiis” et la pensée de Montesquieu*, in: *Présence de Cicéron, Hommage au R. P. M. Testard*, Paris, 1984, G. CRIFÒ, *Osservazioni sull’ideologia politica di Cicerone*, in: *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1984, G. CRIFÒ, *Su alcuni aspetti della libertà in Roma*, in: *Arch. Giur.* 154

(1958), A. DEMANDT, *Metaphern für Geschichte, Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken*. München, 1978., F. DE MARTINO, *Lo Stato di Augusto*, Napoli, 1936, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana III*, Napoli, 1958, H. DIETER, *Ciceros Werk "De officiis", eine ideologische Tendenzschrift*, Diss. Potsdam, 1960, E. FANTHAM, „*Aequabilitas*” in *Cicero's Political Theory and the Greek Tradition of Proportional Justice*, *Classical Quarterly* 23 (1973) 285–290.p., B. FARRINGTON, *Science and politics in the Ancient World*, London, 1939, P. FINGER, *Die drei Grundlegungen des Rechts im 1. Buch von Ciceros Schrift "De legibus"*, in: *Rheinisches Museum* 81 (1932) 155-177.p e 243-262.p., M. I. FINLEY, *Authority and Legitimacy in the Classical City-State*, Kobenhavn, 1982, A. FÖLDI – G. HAMZA, *A római jog története és institúciói (Storia ed istituzioni del diritto romano)*, diciassettesima edizione riveduta ed ampliata, Budapest, 2012, 87.pp., K. V. FRITZ: *Poseidonios als Historiker in: Historiographica Antiqua*, Festschrift W. Peramans, Leuven, 1977, 163 pp., M. FUHRMANN, *Cum dignitate otium. Politisches Programm und Staatstheorie bei Cicero*, *Gymnasium* 67 (1960), M. FUHRMANN, *Cicero und die römische Republik. Eine Biographie*, 3. durchg. und erw. Aufl., München–Zürich, 1991, J. GAUDEMET, *Tradition romaine et idéologie grecque dans la conception de la res publica au dernier siècle de la république*, in: *La filosofia greca e il diritto romano I*, Roma, 1976, M.

GELZER, *Cicero. Ein biographischer Versuch*, Wiesbaden, 1969, D. GRASSO, *Originalità e romanità del « Somnium Scipionis » in rapporto alle sue fonti greche*, Benevento, 1948, P. GRIMAL, *Cicéron*, Paris, 1986, CHR. HABICHT, *Cicero der Politiker*, München, 1990, G. HAMZA, *Bemerkungen über den Begriff des Naturrechts bei Cicero* in: *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'eta romana alle esperienze moderne, Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo I*, Napoli, 1997, 349-362.p., G. HAMZA, *Cicero állambölcseletének aktualitása és európaisága (L'attualità e carattere europeo della teoria di Stato di Cicerone)* in: « *Nem akarunk csonka Európát* », Budapest, 2002, 19-75. p., R. HARDER, *Über Ciceros "Somnium Scipionis"*, in: *Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, geisteswiss. Klasse 6/3*, Halle, 1929, R. HARDER, *Zu Ciceros Rechtsphilosophie (De legibus I)* in: *Atti del congresso internazionale di diritto romano, vol. I.*, Roma, 1934, 169-176.p., R. HEINZE, *Ciceros „Staat“ als politische Tendenzschrift*, *Hermes* 59 (1924) 73-94.p., A. HEUSS, *Ciceros Theorie vom römischen Staat*, in: *Nachrichten Akademie*, Göttingen, 1975, 8 (1976), A. HEUSS, *Zur Thematik republikanischer Staatsrechtslehre*, in: *Festschrift F. Wieacker*, Göttingen, 1978, A. C. HOUSTON, *Algernon Sidney and the Republican Heritage in England and America*, Princeton, 1991, G. IBSCHER, *Der Begriff des Sittlichen in der Pflichtenlehre des Panaitios*, Diss. München, 1934, H. P. KOHNS, *Consensus iuris-*

communis utilitatis /zu Cic. rep. 1, 39/, Gymnasium 81 (1974), L. LABOWSKY, *Die Ethik des Panaitios. Untersuchungen zur Geschichte des Decorum bei Cicero und Horaz*, Leipzig, 1934, W. K. LACEY, *Cicero and the End of the Roman Republic*, London- Sydney-Auckland-Toronto, 1978, L. LAURAND, *De M. Tulli Ciceronis studiis rhetoricis*, Paris, 1907, E. LEPORE, *Il „princeps“ ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli, 1954, P. MACKENDRICK, *Cicero's Ideal Orator* in *Classical Journal* 43 (1948) 339-347.p., T. MAYER-MALY, *Gemeinwohl und Naturrecht bei Cicero* in: *Völkerrecht und rechtliches Weltbild. Festschrift A. Verdross*, Wien, 1960, 195-206.p., A. MICHEL, *La philosophie et l'action dans le "De oratore"* in: *L'Information Littéraire* 11 (1959) 201-207.p., A. MICHEL, *Le "Dialogue des Orateurs" de Tacite et la philosophie de Cicéron*, Paris, 1962, A. MICHEL, *Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Essai sur les fondements philosophiques de l'art de persuader*, Paris, 1960, T. N. MITCHELL, *Cicero: The Ascending Years*, New Haven, 1979, T. N. MITCHELL, *Cicero and the Senatus Consultum Ultimum*, *Historia* 20 (1971) 47–61.p., T. N. MITCHELL, *Cicero, Pompey, and the Rise of the First Triumvirate*, *Traditio* 29 (1973) 1–26.p., A. MOMIGLIANO, *Camillus and Concord*, in: *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, T. MOMMSEN, *Römische Geschichte* Bde. I–III. Berlin, 1854–1856, J.T. MUCKLE, *The „De officiis ministrorum“ of St. Ambrose and the „De officiis“ of Cicero*, *Mediaeval*

Studies 1 (1939) 63-80.p., A. MÜLLER: *Studien zur politischen Philosophie bei Plato, Aristoteles und Cicero*, Wiesbaden, 1971, F. NARDUCCI, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa, 1989, CH. NEUMEISTER, *Grundsätze der forensischen Rhetorik gezeigt an Gerichtsreden Ciceros*, München, 1964, C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, M. ORBAN, *Réhabilitation de la parole dans le „De oratore“ de Cicéron* in: *L'Antiquité Classique* 1950 27-44.p., L. PERELLI, *Il De re publica e il pensiero politico di Cicerone*, Torino, 1977, L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze, 1990, L. PERELLI, *La definizione dell'origine dello stato nel pensiero di Cicerone*, in: *Atti Accad. Torino* 106 (1972) 281-309.p., G. PETROCCHI, *I Lelii, gli Scipioni e il mito del sapiens in Cicerone* in: *Studi Ciceroniani* 1/2, 1959, 20-77.p., T. PETERSSON, *Cicero. A Biography*, Berkeley /Los Angeles/ 1920, M. POHLENZ, *Antikes Führertum. Ciceros „De officiis“ und das Lebensideal des Panaitios*, Leipzig-Berlin, 1934, M. POHLENZ, *Ciceros „de republica“ als Kunstwerk*, in: *Festschrift für R. Reitzenstein*, Leipzig-Berlin, 1931, 70-105.p., T. PUCCI, *Politica e ideologia nel „De amicitia“* in: *Maia* 15 (1963) 342-358.p., M. RUCH, *Le préambule dans les oeuvres philosophiques de Cicéron. Essais sur la genèse et l'art du dialogue*, Paris, 1958, P.L. SCHMIDT, *Interpretatorische und chronologische Grundfragen zu Ciceros Werk „De legibus“*, Diss. Freiburg im Breisgau,

1959, P. L. SCHMIDT, *Cicero, De re publica: Die Forschung der letzten fünf Dezennien*, in: *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, I. 4. Berlin–New York, 1973 262–333.p., H.K. SCHULTE, *Orator. Untersuchungen über das ciceronianische Bildungsideal*, Frankfurt am Main, 1935 /Frankfurter Studien zur Religion und Kultur der Antike, Bd. 11/, O. Seel, *Cicero*, 3. durchg. Aufl. Stuttgart, 1967, F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in: *Legge e società nella repubblica romana I*, Roma, 1981, F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa, 1974, F. SERRAO, *I partiti politici nella Repubblica romana*, Roma, 1958, R. E. Smith, *Cicero the Statesman*, Cambridge, 1966, H. STRASBURGER, *Concordia Ordinum, eine Untersuchung zur Politik Ciceros*, Leipzig, 1931, R. Syme, *The Roman Revolution*, Oxford, 1939, M. VALENTE, *L'éthique stoïcienne chez Cicéron*, Paris-Porto Alegre, 1956, H. URI, *Cicero und die epikureische Philosophie. Eine quellenkritische Studie*, Diss. München, 1914, J. VOGT: *Ciceros Glaube an Rom*. Würzb. Studien zur Altertumswiss. Heft 6, Stuttgart, 1933, A. WAHL, *Die Nachwirkung des antiken Staatslebens und der antiken Staatstheorie in der Neuzeit*, Leipzig, 1921, H. WASKIEWICZ, „*De legibus*“ de Cicéron, *premier systeme de philosophie du droit dans l'histoire de la pensée européenne* in: *Roczniki Filozoficki* 8 (1960) 39-62.p., P. WEBER–SCHÄFER, *Ciceros Staatstheorie und die moderne Politikwissenschaft*, in: *Gymnasium* 90 (1983), R. WEIDNER, *Ciceros Verhältnis*

zur griechisch-römischen Schulrhetorik seiner Zeit, Diss. Erlangen, 1925, A. WEISCHE, *Cicero und die neue Akademie. Untersuchungen zur Entstehung und Geschichte des antiken Skeptizismus*, Diss. Münster, 1961, R. WERNER, *Über Herkunft und Bedeutung von Ciceros Staatsdefinition*, in *Chiron* 3 (1973), N. WILDE, *The Ethical Basis of the State*, Princeton, 1924, CH. WIRSZUBSKI, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge Third ed. 1968, N. WOOD, *Cicero's Social and Political Thought*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, K. ZIEGLER, *Zur Text- und Textgeschichte der Republik Ciceros*, *Hermes* 59 (1931), TH. ZIELINSKI, *Das Clauseigesetz in Ciceros Reden*, Leipzig, 1904, TH. ZIELINSKI, *Cicero im Wandel der Jahrhunderte*, 3. durchg. Aufl. Leipzig-Berlin, 1912.